

La Rai potrà inoltre chiedere in visione copia di ogni documento inerente l'attività distributiva.

La MC provvederà al pagamento di quanto dovuto, con bonifico intestato a:

Rai-Radiotelevisione Italiana

Editoria Periodica e Libreria

Viale Mazzini, 14

00195 Roma

P. IVA 06382641006

su conto corrente n° 6008151, ABI 03002, CAB 01015 della Banca di Roma, Sede di Torino.

La fattura della Rai dovrà essere intestata a:

MC Production & Advertising Srl

Viale Mazzini, 88

00195 Roma

P. IVA 08352411006

Art. 11

La MC, a garanzia degli obblighi di cui agli Artt. 6 e 9, si impegna entro 30 giorni dalla firma del presente contratto ad accendere apposita garanzia fidejussoria, escutibile a prima richiesta, anche in forma frazionata, a favore della Rai, di importo pari a € 30.000,00 (trentamila/00), presso primario istituto di credito previamente concordato con la Rai. Tale fidejussione avrà la stessa durata del contratto e dovrà essere rinnovata e adeguata proporzionalmente in caso di rinnovo del presente contratto. Qualora la MC non provveda a quanto qui previsto, la Rai si riserva di sospendere l'esecuzione del presente contratto senza che MC abbia nulla a pretendere. Qualora la MC non provveda entro i successivi 30 giorni il contratto si intenderà risolto.

Art. 12

La MC consegnerà alla Rai 50 copie di ciascun numero della suindicata rivista a titolo gratuito, che verranno fatturate regolarmente ai sensi del D.P.R. 633/73 Art.2. Tali copie non potranno essere utilizzate dalla Rai per fini commerciali. Ulteriori copie del prodotto potranno essere richieste dalla Rai al 50% del prezzo di copertina.

Art. 13

In nessuno caso il presente accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le parti.

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

Art. 14

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo avranno valore solo se introdotte con apposito atto aggiuntivo scritto concordato tra le parti.

Art. 15

Il presente accordo, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli Artt. 5,6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'Art. 1 punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.